



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010**

Disposizioni in materia di adeguamento del trattamento economico del personale appartenente alle Forze armate con funzioni dirigenziali

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale contesto internazionale ha imposto un notevole aumento di *performance* delle nostre Forze armate, inserite a pieno titolo e con ragguardevoli risultati nelle numerose iniziative a mantenimento della pace sotto l'egida delle organizzazioni internazionali che l'articolo 11 della Costituzione «promuove e favorisce».

L'evoluzione dello strumento militare ha imposto l'esigenza di prevedere le cariche «vicarie» dei vertici delle Forze armate, segnatamente il Vicario del Capo di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si è istituita la carica indicando anche modalità di nomina e di attribuzione; si è provveduto inoltre a lasciare la compiuta definizione dei compiti e delle funzioni al Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

Tale carica è già prevista per l'Arma di carabinieri e per la Guardia di finanza ed è corrispondente a quella di Vice comandante generale.

Con il previgente decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si è provveduto ad attribuire ai generali di corpo d'armata e gradi equipollenti nominati Capi di stato maggiore la cosiddetta speciale indennità pensionabile. Tale indennità, oggi contemplata dall'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si propone, in particolare, di valorizzare dal punto di vista economico quei generali ed ammiragli che ricoprono incarichi di vertice politico-militare, cui sono con-

nesse vaste e complesse responsabilità, analogamente a quanto avviene per i massimi «gradi» dei dirigenti delle Forze di polizia e della pubblica amministrazione.

Al pari di quanto già previsto per i Carabinieri e per la Guardia di finanza, in ragione della sperequazione retributiva che si avrebbe tra le due cariche, evidentemente contigue per grado, anzianità, competenze e funzioni, è necessario prevedere un emolumento compensativo che è stato individuato nell'estensione della speciale indennità pensionabile e stimato congruo in misura percentuale pari al 60 per cento, come previsto all'articolo 2.

Il modesto impatto finanziario pari a circa 737.000 euro (si veda lo schema allegato) non costituisce un impedimento all'adozione di un provvedimento che migliorerebbe non poco l'efficienza delle Forze armate e potrebbe trovare copertura in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante variazioni compensative allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Vi invito, pertanto, a voler approvare la presente proposta, che oltre a favorire l'efficienza dello strumento militare riequilibra una evidente disparità di trattamento tra gli alti gradi delle Forze armate con riferimento a quanto già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, per le quali quanto vi sto proponendo è già da tempo legge dello Stato.

ALLEGATO

- Importo attuale mensile lordo dell'indennità prevista dall'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare . . .	22.755,00
- Importo mensile lordo ridotto al 60% . . . . .	13.653,00

## TRE FORZE ARMATE

## PERSONALE IN SERVIZIO:

- Importo mensile lordo predetto x 13 mensilità x 3 unità	532.467,00+
- Importo degli oneri a carico dello Stato (38,38%) . . . . .	204.360,83=
	<hr/>
- Importo dell'onere complessivo x 3 unità . . . . .	736.827,83
	<hr/> <hr/>

## PERSONALE IN QUIESCENZA:

- Importo dell'onere complessivo x unità . . . . .	0
--	---

## ONERE LORDO ANNUALE

(tre Forze armate)

## COMPENSIVO CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

ANNO	PERSONALE IN SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE
2011	736.827,83	0	736.827,83

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della carica di Vicario del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)*

1. È istituita la carica di Vicario del Capo di Stato maggiore rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

2. Il Vicario del Capo di stato maggiore di cui al comma 1 è il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

3. Il decreto di nomina di cui al comma 2 è predisposto dal Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.

4. Il Vicario del Capo di stato maggiore di cui al comma 1 rimane in carica con un mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio per limite d'età o per altra causa. È gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata, o gradi corrispondenti, ed esercita le funzioni ed i compiti a lui delegati dal Capo di stato maggiore secondo i rispettivi ordinamenti della Forza armata di appartenenza.

5. In caso di assenza o impedimento del Capo di stato maggiore il Vicario ne esercita le funzioni.

## Art. 2.

*(Trattamento economico del Vicario del  
Capo di stato maggiore dell'Esercito,  
della Marina e dell'Aeronautica)*

1. Al Vicario del Capo di stato maggiore di cui all'articolo 1, comma 1, spetta l'indennità di cui all'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le stesse modalità e con i medesimi effetti, nella misura del 60 per cento.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 737.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante variazioni compensative dello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





